

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

CI.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Istituzione di Corti d'onore (1562) . . .	1307
PRESIDENTE	1307, 1308, 1309, 1310 1311, 1312, 1313, 1314
MIGLIORI, <i>Relatore</i>	1307, 1309, 1310, 1311
DEGLI OCCHI	1308, 1310, 1311, 1312, 1313
KUNTZE	1308, 1309, 1310, 1311, 1312
COCCO MARIA	1308, 1312
MURGIA	1309
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	1309, 1310, 1311 1312, 1313, 1314
PINNA	1309, 1310, 1311, 1313
GUERRIERI EMANUELE	1313
Sull'ordine dei lavori:	
ZOBOLI	1314
PRESIDENTE	1314

La seduta comincia alle 10,10.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Istituzione di Corte d'onore (1562).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di Corti d'onore ».

Il Relatore, onorevole Migliori ha chiesto di aggiungere taluni dati alla sua relazione.

MIGLIORI, *Relatore*. Vorrei dare una brevissima illustrazione di alcuni emendamenti che ho presentato, poiché essi avrebbero una caratteristica un po' generale, che darebbe una diversa impostazione alla soluzione del problema.

Ricordano i colleghi che, in base alla formulazione del testo del disegno di legge, fu avanzata l'obiezione che esso avrebbe potuto essere viziato di illegittimità costituzionale, perché sembrava che si venisse a creare un giudice speciale, sebbene il Governo avesse già superato questa obiezione nella sua relazione al disegno di legge. Siccome questo istituto dovrebbe essere affidato soprattutto all'ambito e alla sensibilità dell'onore, avevamo già detto nella seduta passata che, quando una persona fosse diffidata ad accettare la costituzione della Corte d'onore e rinunciasse — a meno che lo facesse per andare avanti al magistrato — dovrebbe essere squalificata. Ho pensato, quindi, se non fosse il caso di portare alcune di queste norme, che dovrebbero essere norme procedurali, ma anche contenenti sanzioni derivanti dall'inadempienza dell'altra parte, sul terreno arbitrale. Ho proposto, cioè, alcune formule che sono proprie del giudizio arbitrale; e nessuno ritiene che il giudizio arbitrale sia incostituzionale.

Affido, quindi, all'attenzione dei colleghi questo mio sforzo, che spero possa essere ritenuto definitivo o anche migliorato. Se riuscirà a varare questo disegno di legge che

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1962

abbiamo sempre ritenuto un complemento della legge sui giornalisti, faremmo cosa meritevole di attenzione.

Mi sono permesso di dare questa breve delucidazione, per richiamare subito l'attenzione dei colleghi sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Possiamo allora passare all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Chiunque si ritenga offeso nella reputazione da notizie, articoli o apprezzamenti apparsi su di una pubblicazione periodica o non periodica, anche se clandestina, può chiedere riparazione alla Corte d'onore.

La facoltà di cui al comma precedente non può essere esercitata, se assieme ai fatti ritenuti offensivi della reputazione ne ricorrono altri costituenti reati perseguibili di ufficio ».

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Chi intenda deferire alla Corte d'onore l'accertamento sulla ingiustizia dell'offesa o della insussistenza del fatto addebitato deve, nel termine per proporre querela o, se questa è stata già proposta, prima che sia pronunciata sentenza in primo grado, darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del luogo di sua residenza, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, contenente la designazione del proprio rappresentante scelto a norma dell'articolo 4. Se trattasi di pubblicazione periodica, ove l'offeso non abbia limitato l'accertamento al solo autore, questo deve estendersi anche nei confronti del direttore o del vice-direttore responsabile.

Il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti deve immediatamente identificare l'autore dello scritto ritenuto offensivo, e se trattasi di stampa non periodica l'editore, ove l'autore sia ignoto o non imputabile, ovvero lo stampatore, ove l'editore sia ignoto o non imputabile, e dargli comunicazione dell'atto notificato. L'autore e il direttore o vice-direttore responsabile, nel caso di stampa periodica, o l'autore, l'editore o stampatore, nel caso di stampa non periodica, se intendono aderire alla richiesta dell'offeso, nel termine di giorni quindici dalla data della comunicazione devono notificare all'offeso stesso la propria adesione e designare il proprio rappresentante, scegliendolo nell'elenco di cui all'articolo 4. Se trattasi di stampa periodica, l'autore e il direttore o vice-

direttore scelgono d'accordo un unico rappresentante.

Ove non sia prestata l'adesione all'invito nel termine di cui al comma precedente, questo rimane senza effetto ».

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Se l'offeso o l'offensore è minore non emancipato o interdetto, la facoltà di ricorrere alla Corte d'onore e quella di aderire alla richiesta di cui all'articolo 2 sono esercitate dal genitore o tutore. Se trattasi di minore emancipato o di inabilitato, per l'esercizio di tale facoltà è necessaria l'assistenza del curatore.

Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero vi è conflitto di interessi con il rappresentato o assistito, si fa luogo alla nomina di un curatore speciale a norma degli articoli 78 e seguenti del Codice di procedura civile ».

DEGLI OCCHI. Nel primo comma si dice che quelle determinate funzioni sono esercitate dal genitore. Bisognerebbe dire « dal genitore nell'esercizio della patria potestà ».

PRESIDENTE. Credo che si presuma.

DEGLI OCCHI. No, perché ci può essere conflitto tra padre e madre.

KUNTZE. Bisogna applicare le stesse norme che sono nel codice per la querela.

DEGLI OCCHI. Ma sono proprio quelle norme che hanno dato luogo a discussioni. Ad ogni modo, detto questo, non insisto.

COCCO MARIA. Ad ogni modo resta agli atti questa dichiarazione come chiarimento.

PRESIDENTE. Possiamo appunto tranquillizzarci, perché la sua dichiarazione, onorevole Degli Occhi, resta a verbale.

Poiché non vi sono altre osservazioni, metto in votazione l'articolo 3 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, del quale do lettura:

« La Corte d'onore è composta da un rappresentante della persona offesa scelta tra gli avvocati iscritti nell'albo professionale della Corte d'appello del luogo di residenza dell'offeso, e da un rappresentante dell'autore o del direttore o vice-direttore responsabile, dell'editore o dello stampatore scelto in un elenco di dieci nomi che il Consiglio dell'Ordine

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1962

dei giornalisti, nei primi quindici giorni di ogni anno, deve comunicare al presidente della Corte d'appello.

La Corte d'onore è presieduta da un magistrato di Corte di appello designato, di volta in volta, dal presidente della Corte d'appello su ricorso dei rappresentanti delle parti o di uno soltanto di essi.

Il presidente della Corte d'onore chiama una persona di sua fiducia ad assumere le funzioni di segretario».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« L'accordo delle parti per deferire l'accertamento alla Corte d'onore, quando sia seguito dall'accettazione dell'incarico fatta per iscritto dai componenti della stessa Corte, importa tacita rinuncia alla facoltà di proporre querela o remissione di essa, se già proposta, ed estingue ogni diritto al risarcimento dei danni derivati dalla pubblicazione ».

L'onorevole Migliori propone il seguente comma aggiuntivo:

« L'accordo stesso importa pure conferimento alla Corte della facoltà di disporre nei sensi del terzo comma dell'articolo 10 della presente legge, nonché l'obbligazione ai pagamenti e ai rimborsi di cui all'articolo 12 ».

MURGIA. Questo è esattamente il contrario di quanto stabilisce il testo.

MIGLIORI, *Relatore*. I poteri sono deferiti alla Corte con l'atto stesso dell'accettazione. La Corte, perciò, agisce in quanto ha il mandato delle due parti.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ritengo superfluo l'emendamento, in quanto non si può rimettere all'arbitrato delle parti la pubblicazione del verdetto o della sentenza. Tale pubblicazione è prevista nel terzo comma dell'articolo 10: « La Corte dispone — afferma l'articolo — che il verdetto sia, entro un congruo termine, pubblicato a spese della parte censurata, nello stesso giornale sul quale comparve la notizia, l'articolo o l'apprezzamento ritenuto lesivo della pubblicazione ». Quindi, se le parti hanno adito la Corte d'onore, vuol dire che hanno accettato in pieno il contenuto della legge e il conseguente obbligo di veder pubblicata la sentenza o il verdetto che verrà emanato.

Altrettanto deve dirsi per quanto riguarda il pagamento degli onorari, delle spese, dei rimborsi: tutto è implicitamente già previsto nell'articolo 12, per cui non ritengo opportuno che venga ripetuto nell'emendamento.

PINNA. Secondo lei, onorevole Migliori, perché è necessario l'emendamento che propone?

PRESIDENTE. L'emendamento deriva da una discussione fatta in altra seduta, allorché venne completata la discussione generale e presero successivamente la parola il Relatore e il Ministro.

MIGLIORI, *Relatore*. Non ho nessuna difficoltà a ritornare al testo. Mia preoccupazione è, però, quella di una possibile eccezione di legittimità costituzionale, in quanto il testo della legge attribuisce alla Corte d'onore poteri che sono quelli del giudice, costituendo così un giudice speciale.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi pare anzi pericoloso chiedere l'accordo delle parti, poiché ha un contenuto del tutto privatistico.

KUNTZE. Io sono d'accordo per l'emendamento, poiché, anche se esso sotto un certo profilo, può apparire superfluo, in quanto non fa altro che richiamare delle norme che seguono, sta a confermare che qui non si tratta di un vero e proprio giudice speciale, ma di un vero e proprio arbitrato che nasce dall'accordo delle parti.

Qui siamo in materia analoga a quella civile, perché si tratta soltanto di una sanzione di carattere morale, non penale. E se ci rifacciamo alle norme sull'arbitrato, il compromesso con cui le parti rimettono agli arbitri, la vertenza deve contenere tutti gli estremi dei punti sui quali le parti intendono che sia presa una decisione dal collegio arbitrale.

Ora mi pare che nessuno potrebbe far discindere direttamente dalla legge una condanna alle spese e ai compensi per gli arbitri, se non vi fosse un accordo delle parti. Quindi, secondo me, l'emendamento dell'onorevole Migliori merita di essere accolto.

PRESIDENTE. È da sottolineare, però, che non si tratta di uno scrupolo che determina un chiarimento, ma di uno scrupolo che determina una modificazione sostanziale della legge. La legge diventa un'altra.

KUNTZE. Se vogliamo effettivamente affermare il carattere di arbitrato che ha questo giudizio, non è un emendamento soltanto di carattere formale o un'inutile tautologia, ma è un emendamento che ha carattere sostanziale e che vale a confermare in maniera precisa e categorica quali sono i limiti entro i quali l'arbitrato deve essere eseguito ed è accettato dalle parti.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Quando diciamo che una cosa è superflua e facciamo una discussione per di-

mostrare il pro o il contro, facciamo noi stessi una discussione pleonastica. Io, però, mi preoccupo anche dell'osservazione giustissima fatta dal Presidente, che, con l'accettare questo emendamento che riconosciamo superfluo, corriamo il rischio di alterare la fisionomia giuridica che abbiamo voluto dare a questo istituto delle Corti d'onore. A me pare che col solo fatto che le parti deliberano di sottoporsi al giudizio di una Corte d'onore, implicitamente accettano tutto il significato, il valore, il contenuto e il carattere arbitrale di questo procedimento, e, quindi, si assoggettano a tutte le norme che lo regolano.

Del resto anche nell'arbitrato civile alcune norme generali sono previste nel codice di procedura civile, per cui, quando nel compromesso certe condizioni non sono espressamente ripetute o riferite, si fa espresso o implicito riferimento a quelle norme che sono di carattere generale e che sono indicate nel codice civile. Altrettanto avverrebbe in questo caso. Le parti, per il solo fatto che hanno accettato di sottoporsi al giudizio della Corte d'onore, ne hanno accettato tutte le conseguenze, la procedura e l'intero sviluppo.

PINNA. Anche io sono di questo parere.

KUNTZE. Vorrei chiarire che le mie osservazioni non sono certamente dettate dalla finalità di creare ostacoli al varo di questa legge, bensì da una preoccupazione opposta, quella di fare una legge che sia operante e che non possa essere impugnata per illegittimità costituzionale. Ora noi dobbiamo fare in modo di dare chiaramente alla legge il significato di un giudizio arbitrale. Quando avremo dato questo significato a tale forma particolare di giudizio, saremo certamente nell'ambito della legittimità costituzionale, perché si tratta di una forma speciale di giudizio che è già nel nostro ordinamento giuridico.

Se noi, invece, ci discostiamo da quella forma particolare, pur nella massima buona fede e con l'intendimento di agire bene, corriamo il rischio di fare qualcosa che non sarà vitale, in quanto potrà essere impugnato di illegittimità costituzionale.

Sono, quindi, favorevole all'emendamento proposto, che non ritengo affatto pleonastico.

DEGLI OCCHI. L'accordo delle parti importa l'accettazione della Corte d'onore (che evidentemente altro non è se non un arbitrato) così come questa è configurata. Non vedo chi potrebbe sollevare eccezioni di legittimità costituzionale.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. In ogni modo, se l'impostazione

da noi data alle Corti d'onore corresse il rischio di violare la Costituzione, non sarebbe certamente l'emendamento proposto a salvarla.

MIGLIORI, *Relatore*. Per non dare eccessivo squilibrio al testo pervenutoci, propongo di aggiungere al termine dell'articolo 5: « Tale accordo importa pure il riconoscimento di tutte le facoltà di cui alla presente legge ». Naturalmente, la formula è suscettibile di miglioramento.

PRESIDENTE. Accantoniamo temporaneamente l'articolo 5 per concretare questa piccola modifica proposta dal Relatore.

Passiamo all'articolo 6:

« Le sedute della Corte d'onore non sono pubbliche.

I componenti della Corte sono obbligati al segreto per tutti gli atti da essi compiuti, salvo che per il verdetto.

È vietata la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazioni, degli atti e documenti concernenti il procedimento, fatta eccezione per il verdetto.

La Corte quando lo ritiene necessario può, anche di sua iniziativa, sentire testimoni, chiedere documenti o informazioni alle pubbliche Amministrazioni, le quali hanno l'obbligo di fornirli, salvo che vi ostino gravi ragioni di servizio, e procedere ad altri accertamenti.

Il testimone che omette senza legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, può essere condannato al pagamento di una somma da lire cinquemila a lire cinquantamila a favore della Cassa delle ammende. La condanna è pronunciata dal presidente della Corte d'appello, sentito il trasgressore. Alla esecuzione di essa provvede il cancelliere della Corte d'appello, osservate le disposizioni dell'articolo 627 del Codice di procedura penale ».

DEGLI OCCHI. La parola « verdetto » è pericolosa, perché ognuno sa che il verdetto non è motivato; invece, questo verdetto dovrà essere motivato, altrimenti si potrebbe andare incontro a una serie di arbitrî. Io direi « decisione » o « lodo ».

PRESIDENTE. Io preferirei « decisione ». Quindi si può sostituire la parola « decisione » a « verdetto » tanto alla fine del secondo comma quanto alla fine del terzo comma.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

DEGLI OCCHI. Al terzo comma, quando si dice che non si possono dare notizie anche per riassunto degli atti e documenti concernenti il procedimento, vorrei che risultasse il dovere della motivazione.

PRESIDENTE. Mi pare che sia implicito. Data la materia, non è concepibile una decisione non motivata.

KUNTZE. Se si vuole imprimere con maggior fermezza l'obbligatorietà della motivazione, bisogna dirlo all'articolo 10.

PINNA. Ma anche qui, perché si parla di pubblicazione.

DEGLI OCCHI. Io ho visto anche dei casi recenti in cui la decisione era in contrasto con la motivazione.

KUNTZE. Credo che si potrebbe dire all'articolo 10 e non qui, perché qui si parla della procedura.

PRESIDENTE. Effettivamente la sede naturale sarebbe l'articolo 10.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. O forse l'articolo 8.

PRESIDENTE. A me pare che la sede naturale sia l'articolo 10, perché questo articolo parla dei termini in cui deve essere emessa la decisione. Ne ripareremo, quindi, quando esamineremo l'articolo 10. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

MIGLIORI, *Relatore*. Sull'ultimo punto c'è da osservare che diamo alla Corte d'onore dei poteri di natura penalistica.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io preferirei che la procedura restasse fissata nella legge; non può essere rimessa all'arbitrio delle parti, altrimenti si corre il rischio che in sede di contrattazione per l'arbitrato la parte che si sente in torto imponga delle condizioni all'arbitrato, che non siano conformi alla legge e del tutto obiettive, ma favorevoli alla controparte. Si può affermare il concetto che l'accettazione del giudizio della Corte d'onore contiene implicita accettazione di tutte le norme che nella legge sono previste.

MIGLIORI, *Relatore*. Però, qui diamo alla Corte la facoltà di punire un estraneo alle parti, il testimone.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ma la parte sa che c'è questo rischio, perché accetta tutto quello che la Corte crederà di fare nel suo senso di giustizia.

MIGLIORI, *Relatore*. Vero è che la condanna è pronunciata dal presidente della Corte d'appello.

DEGLI OCCHI. Al quarto comma la frase « salvo che vi ostino gravi ragioni di servizio », è brutta. Bisognerebbe dire « gravi motivi ».

PRESIDENTE. « Gravi motivi » non sostituisce il concetto espresso nella norma, perché potrebbe riferirsi anche a motivi di carattere personale.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Potrebbero esserci ragioni di segreto d'ufficio.

PRESIDENTE. Colui il quale ha formulato la norma non c'è dubbio che l'ha usata senza riferirsi a motivi che possano essere attribuiti alla persona, bensì a motivi obiettivi derivanti dal servizio che egli presta. Ma evidentemente l'espressione è brutta.

DEGLI OCCHI. Si potrebbe dire: « gravi ragioni d'ufficio ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io sono favorevole a questa seconda formulazione.

PRESIDENTE. Allora mettiamo « gravi ragioni d'ufficio ». Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

-(Così rimane stabilito).

Passiamo all'ultimo comma. La condanna non è pronunciata dalla Corte d'onore ma dal presidente della Corte d'appello.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. La Corte d'onore non ha giurisdizione verso i terzi, e quindi la condanna è rimessa al presidente della Corte d'appello. Perciò, anche questo comma può restare come è.

PRESIDENTE. Do lettura dell'intero articolo, modificato secondo le modificazioni apportate:

ART. 6.

« Le sedute della Corte d'onore non sono pubbliche.

I componenti della Corte sono obbligati al segreto per tutti gli atti da essi compiuti, salvo che per la decisione.

È vietata la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazioni, degli atti e documenti concernenti il procedimento, fatta eccezione per la decisione.

La Corte quando lo ritiene necessario può, anche di sua iniziativa, sentire testimoni, chiedere documenti o informazioni alle pubbliche Amministrazioni, le quali hanno l'obbligo di fornirli, salvo che vi ostino gravi ragioni di ufficio, e procedere ad altri accertamenti.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1962

Il testimone che omette senza legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, può essere condannato al pagamento di una somma da lire cinquemila a lire cinquantamila a favore della Cassa delle ammende. La condanna è pronunciata dal presidente della Corte d'appello, sentito il trasgressore. Alla esecuzione di essa provvede il cancelliere della Corte d'appello, osservate le disposizioni dell'articolo 627 del Codice di procedura penale».

Lo metto in votazione.

(È approvato).

Poiché agli articoli 7, 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, ne do lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 7.

« Il presidente della Corte d'onore, ove occorra, può determinare la somma necessaria per l'espletamento delle indagini che deve essere, in pari misura, anticipata dalle parti mediante deposito da eseguirsi secondo le modalità stabilite dallo stesso presidente ».

(È approvato).

ART. 8.

« La Corte d'onore deve pronunciare la decisione nel termine di sessanta giorni a decorrere da quello dell'accettazione dell'incarico.

Se uno dei componenti della Corte d'onore viene a mancare per morte, malattia od altro grave impedimento, il decorso del termine di cui al comma precedente è sospeso fino alla sostituzione da effettuarsi con le modalità indicate nell'articolo 4.

Il presidente della Corte d'appello, su richiesta del presidente della Corte d'onore, può prorogare di sessanta giorni il termine previsto nel primo comma, qualora ricorrano giustificati motivi ».

(È approvato).

ART. 9.

« I componenti della Corte e il segretario che violano gli obblighi stabiliti dai precedenti articoli 5 e 8 sono responsabili degli eventuali danni ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

« La Corte con il verdetto deve, se l'offesa risulta ingiusta o il fatto addebitato insussistente, dichiararlo espressamente e censurare

l'operato dell'autore e direttore o vicedirettore responsabile o dell'editore o stampatore.

Se l'offesa risulta, invece, insussistente o il fatto addebitato provato, deve, dato atto di ciò, dichiarare che non vi è luogo a censura per la pubblicazione.

La Corte dispone che il verdetto sia, entro un congruo termine, pubblicato a spese della parte censurata nello stesso giornale sul quale comparve la notizia, l'articolo o l'apprezzamento ritenuto lesivo della reputazione. Può disporre anche agli altri mezzi di pubblicità, sempre a spese della parte censurata.

Se la parte censurata non provvede alla pubblicazione nel termine prescritto, vi può provvedere l'altra parte con diritto al rimborso della spesa sostenuta. Si applica il secondo comma dell'articolo 12 ».

Gli onorevoli Berlinguer e Schiano propongono di aggiungere nel terzo comma, dopo la parola « pubblicato », l'altra « integralmente ».

L'onorevole Kuntze propone di sostituire nel primo comma le parole « con il verdetto » con le altre « con decisione motivata ».

KUNTZE. È stata aggiunta la parola « motivata » per indicare che è in questo articolo 10 che si parla della forma della decisione; ed è, perciò, in questo articolo che dobbiamo accentuare l'obbligo della motivazione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Riterrei più opportuno consacrare questo emendamento in un comma autonomo, sia per evitare la ripetizione dell'aggettivo « motivata » nel terzo comma che per meglio affermare il concetto di obbligatorietà.

KUNTZE. Non è necessaria alcuna ripetizione. Basta, infatti, indicare l'aggettivo nel primo comma. Tutt'al più, al terzo comma si può accettare l'emendamento Berlinguer-Schiano.

COCCO MARIA. Nel terzo comma si legge la frase: « Può disporre anche agli altri mezzi di pubblicità ». Non capisco il significato della preposizione « agli ».

PRESIDENTE. Si tratta di un evidente errore di stampa. Nel testo originale era certamente indicato il termine « degli ».

DEGLI OCCHI. Occorre, a mio avviso, sostituire la parola « pubblicità » con altra più opportuna, come per esempio « pubblicazione ».

PRESIDENTE. Il termine usato dal legislatore, « pubblicità », potrebbe riferirsi a qualcosa di preciso che a noi in questo momento sfugge. D'altra parte, quando si parla di pubblicità, in generale si intende far riferimento al giornale.

DEGLI OCCHI. Esiste anche la radio, che è ascoltata da dieci milioni di persone. Il giornale, invece, è letto al massimo da cento-duecentomila persone: vi è, quindi, un'evidente sproporzione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non mi sembra che queste preoccupazioni abbiano ragione d'essere. Sono, pertanto, favorevole al mantenimento del testo originale.

PINNA. Propongo il seguente emendamento: « Può disporre anche altri mezzi di pubblicazione ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sono contrario a questo emendamento.

MIGLIORI, *Relatore*. Lo accetto. Ritengo più opportuno, però, dire: « Può disporre anche degli altri mezzi di pubblicazione ».

PINNA. Non vedo la necessità di usare la preposizione « degli », comunque la accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione per divisione l'articolo 10:

Pongo in votazione il primo comma con l'emendamento Kuntze, che sostituisce alla parola « verdetto » le altre « decisione motivata ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma con i due emendamenti Berlinguer-Schiano (aggiungere dopo la parola « pubblicato » il termine « integralmente ») e Pinna (sostituire l'espressione « può disporre anche agli altri mezzi di pubblicità » con l'altra « può disporre anche degli altri mezzi di pubblicazione »).

(È approvato).

Pongo, infine, in votazione l'ultimo comma.

(È approvato).

L'articolo 10 rimane, pertanto, così formulato:

« La Corte con decisione motivata deve, se l'offesa risulta ingiusta o il fatto addebitato insussistente, dichiararlo espressamente e censurare l'operato dell'autore e direttore o vicedirettore responsabile o dell'editore o stampatore.

Se l'offesa risulta, invece, insussistente o il fatto addebitato provato, deve, dato atto di ciò, dichiarare che non vi è luogo a censura per la pubblicazione.

La Corte dispone che la decisione sia entro un congruo termine, pubblicata integralmente, a spese della parte censurata, nello stesso giornale sul quale comparve la notizia, l'articolo o l'apprezzamento ritenuto lesivo della reputazione. Può disporre anche degli altri mezzi di pubblicazione, sempre a spese della parte censurata.

Se la parte censurata non provvede alla pubblicazione nel termine prescritto, vi può provvedere l'altra parte con diritto al rimborso della spesa sostenuta. Si applica il secondo comma dell'articolo 12 ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

« Contro la decisione della Corte d'onore non sono ammesse istanze di revisione ».

DEGLI OCCHI. Bisogna parlare di impugnazione, non di revisione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'imputazione è diversa dalla revisione.

DEGLI OCCHI. Credo che si voglia dire « impugnazione », perché la revisione ha un significato particolare.

PRESIDENTE. Forse bisogna dire l'una e l'altra.

PINNA. Poiché siamo di fronte a una sentenza che non ha seguito le varie fasi della giurisdizione, si potrebbe dire: « La decisione della Corte d'onore è irrevocabile ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Oppure potremmo dire: « Non sono ammesse impugnative nè istanze di revisione ».

DEGLI OCCHI. Si potrebbe dire: « La decisione della Corte d'onore è definitiva ».

GUERRIERI EMANUELE. Se si incorre in una nullità sostanziale per quanto riflette la costituzione della Corte, non si può far valere dinanzi alla Corte di cassazione la nullità dell'istituzione della Corte d'onore? Invece, secondo il concetto espresso nella relazione al disegno di legge, il verdetto non è suscettibile di nessun gravame. Come mai non dovrebbe essere possibile fare opposizione per difetto di legittimità?

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Nella relazione al disegno di legge si dice che il verdetto non è modificabile, non essendo soggetto ad alcun mezzo di gravame.

GUERRIERI EMANUELE. Non modificabile nel merito, non quando il provvedimento difetta di legittimità.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1962

PRESIDENTE. Credo che convenga lasciare la dizione portata nel disegno di legge.

Se non vi sono proposte di emendamenti, metto in votazione l'articolo 11 del testo di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Poiché agli articoli 12, 13, 14 e 15 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 12.

« La parte censurata deve pagare ai componenti della Corte e al segretario un compenso, se ne abbiano fatto richiesta all'atto dell'accettazione dell'incarico. Se con la decisione si dichiara che non vi è luogo a censura per la pubblicazione, il compenso è dovuto dall'istante. La parte censurata o l'istante deve inoltre rimborsare all'altra parte le somme versate a norma dell'articolo 7.

Alla determinazione della misura del compenso e delle somme da rimborsare provvede il Presidente della Corte d'appello con provvedimento che costituisce titolo esecutivo ».

(È approvato).

ART. 13.

« Se l'offeso o l'offensore muoia prima che intervenga la decisione, gli eredi possono chiedere che il procedimento davanti alla Corte d'onore proseguiva ».

(È approvato).

ART. 14.

« Per le diffamazioni commesse col mezzo della stampa prima dell'entrata in vigore della presente legge può adirsi la Corte d'onore anche se sia intervenuta sentenza in primo grado, purché non passata in cosa giudicata ».

(È approvato).

ART. 15.

« Per la prima applicazione della presente legge, l'elenco previsto nel primo comma dell'articolo 4 deve essere formato dal Consiglio dell'Ordine dei giornalisti entro un mese dalla pubblicazione della legge stessa ».

(È approvato).

Era rimasto accantonato l'articolo 5. L'onorevole Migliori propone il seguente comma aggiuntivo:

« L'accordo stesso importa pure, per le parti, l'accettazione delle facoltà e dei poteri attribuiti alla Corte d'onore dalla presente legge ».

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Accetto questo emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 5 con l'emendamento aggiuntivo Miglicri.

L'articolo 5 rimane, pertanto, così formulato:

« L'accordo delle parti per deferire l'accertamento alla Corte d'onore, quando sia seguito dall'accettazione dell'incarico fatta per iscritto dai componenti della stessa Corte, importa tacita rinuncia alla facoltà di proporre querela o remissione di essa, se già proposta, ed estingue ogni diritto al risarcimento dei danni derivati dalla pubblicazione.

L'accordo stesso importa pure, per le parti, l'accettazione delle facoltà e dei poteri attribuiti alla Corte d'onore dalla presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

ZOBOLI. Chiedo che vengano prima poste all'ordine del giorno la proposta di legge Sulotto ed altri, n. 2980, in materia di licenziamenti; e la proposta di legge De Pasquale ed altri, n. 3990, riguardante la disciplina delle locazioni non prorogate.

PRESIDENTE. Compatibilmente con i lavori della Commissione, terrò in particolare considerazione queste sue richieste.

La seduta termina alle 11,50.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI